

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
SOCIO-EDUCATIVA DEGLI ORATORI E DEGLI ENTI RELIGIOSI
CHE SVOLGONO FUNZIONI SIMILARI,
AI SENSI DELLA L.R. 5 NOVEMBRE 2008, N. 31

VISTA

La L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, all'art. 1, comma 4, stabilisce che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, degli Enti riconosciuti delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

La L. n. 206/2003 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli Oratori e dagli Enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione, del loro ruolo" ai sensi della quale lo Stato riconosce la funzione socioeducativa degli altri Enti religiosi che svolgono funzioni simili;

La L.R. n. 31/2008 "Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratorio e dagli Enti religiosi che svolgono attività simili" che all'art. 3 prevede che, al fine di perseguire le finalità della medesima legge regionale, la Regione sottoscriva un apposito Protocollo con la Regione Ecclesiastica Marche (REM);

La L. n. 29/2021 "Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile";

CONSIDERATO CHE

La L.R. n. 31/2008 è finalizzata alla programmazione e sostegno di interventi finalizzati alla valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori e dagli Enti religiosi che svolgono attività simili;

La L.R. n. 29/2021 è finalizzata a rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici;

con deliberazione n. 1573 del 28/11/2022 la Giunta regionale ha adottato lo schema del presente atto;

TRA

La Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta, dott. Francesco Acquaroli

E

La Regione Ecclesiastica Marche, nella persona del Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, S.E. Rev.ma Mons. Nazzareno Marconi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

1. Il presente protocollo regionale è finalizzato alla definizione delle modalità attuative di cui alla L.R. n. 31/2008, con particolare riguardo:
 - a) alla declinazione delle funzioni socioeducative svolte dagli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dalle associazioni ecclesiali tramite le attività di oratorio;
 - b) alla collaborazione degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni ecclesiali con il sistema regionale dei servizi e degli interventi, prevista dalla L.R. n. 328/2000;
 - c) ai criteri di concessione dei contributi erogati dalla Regione Marche alla Regione Ecclesiastica Marche e alle Diocesi marchigiane o agli Enti da esse designati;
 - d) alle modalità di gestione degli interventi da parte dei soggetti destinatari dei contributi;
 - e) alla realizzazione e implementazione delle attività di oratorio con particolare attenzione alle Parrocchie site nelle aree del cratere sismico di cui al D.L. n. 189/2016 e al D.L. n. 205/2016.

Art. 2 Oggetto

1. Per funzioni sociali ed educative, nell'ambito del presente protocollo, si intendono quelle finalizzate alla promozione del benessere fisico e psicologico di pre-adolescenti, adolescenti e giovani, all'accompagnamento e al supporto alla loro crescita culturale e sociale, alla loro partecipazione attiva alla vita delle comunità in cui vivono, nonché all'inclusione sociale e integrazione interculturale e di soggetti affetti da disabilità, alla prevenzione del disagio giovanile e al contrasto dei vari rischi di devianza.
2. Fra le aree di intervento per sviluppare le funzioni di cui al comma precedente rientrano la formazione, l'educazione, lo sport, la cultura, la solidarietà, la gestione del tempo libero, l'arte, ecc...

Art. 3

Impegni delle Diocesi, della Regione Ecclesiastica Marche e della Regione Marche

1. Ciascuna Diocesi presente nelle Marche, con riferimento ai territori di rispettiva competenza ricadenti in questa regione, nomina un Referente Oratori, in rappresentanza degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle Associazioni ecclesiali che svolgono attività di oratorio presenti nella Diocesi stessa.
2. La Regione Ecclesiastica Marche, tramite apposita commissione regionale di coordinamento degli oratori e di valutazione delle loro attività, presieduta dal Vescovo delegato alla pastorale giovanile dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e composta da altri tre membri, i cui nominativi verranno comunicati alla Regione Marche, garantirà il rispetto degli impegni e delle finalità del presente protocollo, in collaborazione con la Regione Marche.
3. Le Diocesi e la Regione Ecclesiastica Marche possono attivare forme di collaborazione con gli Enti pubblici e privati.

4. La Regione Marche si impegna a far partecipare la Commissione Regionale Oratori all'interno delle forme di partecipazione in materia di politiche giovanili.

Art. 4

Concessione contributi

1. La Regione Marche concede contributi alla Regione Ecclesiastica Marche, alle Diocesi Marchigiane o agli Enti da esse designati, per l'attuazione di progetti finalizzati a:
 - a) formazione degli operatori, del personale ausiliario e dei partecipanti alle attività di oratorio;
 - b) interventi che, in generale, possano garantire, anche attraverso nuove modalità di gestione, l'effettivo e regolare funzionamento delle attività di oratorio (orari di apertura, presenza di educatori, animatori e operatori per il rispetto di tutte le norme di protezione individuale e sociali) e l'eventuale apertura e/o gestione di nuovi spazi, anche all'aria aperta, e strutture;
 - c) iniziative che possano garantire esperienze di socialità e comunità in sicurezza e l'attivazione di reti tra i giovani anche attraverso l'integrazione digitale, l'uso sapiente della tecnologia, ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, specie a carattere innovativo;
 - d) realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti fragili a rischio di emarginazione sociale e/o povertà educativa e/o devianza giovanile.
2. Tali progetti, predisposti da ciascuna Diocesi e/o altro Ente designato, sono approvati dalla Commissione Regionale Oratori della Regione Ecclesiastica Marche che li presenta alla competente struttura regionale.
3. Le Diocesi e/o gli Enti designati, sulla base dei criteri oggettivi (di cui all'allegato B alla DGR 1573/2022 di approvazione dello schema di protocollo), trasferiscono le risorse regionali di cui sono risultati beneficiari agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e alle associazioni ecclesiali che partecipano al progetto diocesano oratorio per la realizzazione delle attività progettuali di competenza, approvati e coordinati dalla Regione Ecclesiastica Marche, con onere di presentazione alla Regione Marche.
4. Qualora le risorse concesse ad una Diocesi non venissero completamente spese, la quota residua verrà assegnata in maniera proporzionale alle altre Diocesi marchigiane.
5. I contributi concessi, ai sensi e per effetto della L.R. n. 31/2008, non possono essere utilizzati per nuove costruzioni o per interventi di manutenzione straordinaria su immobili che ospitano attività di oratorio, salvo che tali interventi siano finalizzati ad uniformare le strutture alle vigenti normative per la riduzione del rischio da contagio Covid19.

Art. 5

Concessione beni mobili e immobili

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 31/2008, Regioni, Enti locali, Aziende sanitarie locali possono concedere, per le attività degli oratori, l'utilizzo di beni mobili ed immobili di loro proprietà sulla base di un formale contratto di comodato nel quale, oltre alla durata della disponibilità del bene, andranno puntualmente indicati gli obblighi a carico del comodatario, in conformità a quanto stabilito agli articoli 1803 e 1812 del Codice civile.

Art. 6

Durata, efficacia, monitoraggio del protocollo

1. Il presente protocollo ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025, in coerenza con la scadenza della legislatura e con il Bilancio di previsione pluriennale della Regione Marche.
2. Le disposizioni del presente protocollo entrano in vigore dal momento della data di sottoscrizione, fermo restando l'obbligo:
 - a) per la Regione Marche, di pubblicare il protocollo sul BUR Marche;
 - b) per la Regione Ecclesiastica Marche, di pubblicare il protocollo nel Notiziario della Conferenza Episcopale Marchigiana.
3. L'efficacia del presente atto è garantita dalla presenza di risorse finanziarie nel Bilancio regionale finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 31/2008.
4. Per il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente atto, il Dirigente della struttura regionale competente o suo delegato ed un rappresentante della Commissione di cui al precedente Art. 3, comma 2, si scambiano periodicamente informazioni secondo le modalità ritenute più opportune.

Regione Ecclesiastica Marche

Il Presidente

S.E.R. Mons. Nazzareno Marconi

Regione Marche

Il Presidente

Francesco Acquaroli